

50.17.00



Giunta Regionale della Campania
*Direzione Generale. per il Ciclo Integrato dei Rifiuti,
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali*
Il Direttore Generale

UOD 50 17 09
Salerno

UOD 50 17 08
Napoli

UOD 50 17 07
Caserta

UOD 50 17 06
Benevento

UOD 50 17 05
Avellino

e, p.c.,

Al Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per l'Economia Circolare
Via C. Colombo n. 44
00147 Roma
ECI@pec.minambiente.it

NOE di Napoli
sna34876@pec.carabinieri.it

NOE di Salerno
ssa41033@pec.carabinieri.it

NOE di Caserta
sce38602@pec.carabinieri.it

Guardia di Finanza
Comando Provinciale di Napoli
na0210000p@pec.gdf.it

Guardia di Finanza
Comando Provinciale di Salerno
sa1430000p@pec.gdf.it

Compartimento Polizia Stradale
compartimento.polstrada.na@pecps.poliziadistato.it

Compartimento Polizia Ferroviaria
compartimento.polfer.na@pecps.poliziadistato.it

Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni
compartimento.polposta.na@pecps.poliziadistato.it

Capitaneria di Porto Napoli
dm.napoli@pec.mit.gov.it

Capitaneria di Porto Salerno
cp-salerno@pec.mit.gov.it

Agenzie delle Dogane di Napoli 1
dogane.napoli1@pec.adm.gov.it

Agenzie delle Dogane di Napoli 2
dogane.napoli2@pec.adm.gov.it

Agenzie delle Dogane di Salerno
dogane.salerno@pec.adm.gov.it

Agenzie delle Dogane di Avellino
dogane.avellino@pec.adm.gov.it

Agenzie delle Dogane di Benevento
dogane.benevento@pec.adm.gov.it

Agenzie delle Dogane di Caserta
dogane.caserta@pec.adm.gov.it

Circolare procedimento di gestione transfrontaliero di rifiuti
Regolamento (CE) 1013/06 Artt. 15 -16 – All. IC – All. II Parte 2
Notifiche Generali Spedizioni transfrontaliere di rifiuti

Linee Guida UU.OO.DD.

Nell'ambito del procedimento di gestione transfrontaliero di rifiuti e del processo attuativo di maggiori tutele atte a favorire chiarezza ed uniformità all'operato amministrativo ed a contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi richiamando le circolari già predisposte dalla scrivente Direzione Generale, si è ritenuto opportuno fornire precisazioni nel merito della compilazione e trasmissione dei documenti di movimento di cui alla normativa in epigrafe.

Riguardo la tematica evidenziata, assume particolare rilevanza la piattaforma digitale di riferimento del Piano Nazionale Ispezioni di cui al D.M. 22 dicembre 2016 sul controllo delle notifiche transfrontaliere, ovvero il Sistema Informatico di Raccolta Dati, cd. S.I.S.P.E.D., da utilizzare ed implementare in base alle prescrizioni normativamente imposte.

Nel mese di aprile c.a., tale piattaforma non è risultata più accessibile per una disfunzione del sistema, rendendo così più vulnerabile l'intero procedimento. Le incessanti richieste di risoluzione, ad oggi, non sono state in alcun modo evase in quanto l'inaccessibilità continua a persistere.

Tale condizione si ritiene sia di particolare gravità in quanto non permetterebbe agli Organi di Controllo - così come definiti dal citato Piano - di pianificare le attività ispettive sui rifiuti e di controllare lo svolgimento delle spedizioni e, in tal senso, si formula nuovamente invito alla risoluzione della problematica evidenziata.

Pertanto, si invitano codeste UU.OO.DD. a condividere con i Notificatori e i vari soggetti interessati le risultanze che seguiranno al fine di raggiungere gli obiettivi espressi in premessa.

Il documento di movimento, rilasciato in sede di avvio del procedimento dall'Autorità di Spedizione, deve essere compilato all'atto della notifica (ossia al momento della trasmissione della documentazione inerente la notifica) nelle sole caselle 3, 4 e 9-14. Inoltre, così come previsto dall'All. IC, sezione V punto 32 del Reg. (CE) 1013/2006 “Una volta ricevuta l'autorizzazione delle autorità competenti di spedizione, destinazione e transito o, in relazione a queste ultime, si può supporre che sia stata concessa un'autorizzazione tacita, e prima di dare corso alla spedizione, il notificatore è tenuto a compilare le caselle 2, 5-8 (eccetto i mezzi di trasporto, la data di trasporto e la firma), 15 e, se del caso, 16. In alcuni paesi terzi che non sono membri dell'OCSE tali caselle possono essere compilate dall'autorità competente di spedizione anziché dal notificatore. Al momento di prendere possesso della spedizione, il vettore o il suo rappresentante devono compilare le caselle 8 a) - 8 c) e, se del caso, 16, indicando i mezzi e la data di trasporto e apponendo la firma. Il destinatario deve compilare la casella 17, qualora non sia smaltitore o recuperatore e quando prende in consegna una spedizione di rifiuti dopo l'arrivo di quest'ultima nel paese di destinazione e, se del caso, deve compilare la casella 16”.

Per quel che concerne gli obblighi da osservare dopo il rilascio dell'autorizzazione e le disposizioni aggiuntive relative alle eventuali operazioni intermedie di recupero o smaltimento, di cui agli artt. 15 e 16 del medesimo Regolamento, si comunica che, così come chiaramente evidenziato dai decreti autorizzativi, il notificatore e gli impianti coinvolti in notifica devono obbligatoriamente assolvere precisi compiti riguardo la trasmissione dei documenti di movimento ed il rispetto dei termini.

In particolare, richiamando i menzionati artt. 15 - 16 si ricordano, tra gli altri, i seguenti adempimenti:
Per il Notificatore:

- **Compilazione dei documenti di movimento da parte del Notificatore nelle parti di competenza come sono precisato e, nello specifico, inserendo la **data effettiva di spedizione** e trasmettendo copia di questi alle Autorità Competenti interessate ed al destinatario almeno **tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio**.**

Per l'impianto:

- **Conferma scritta di ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti inviandone conferma scritta;** detta conferma è contenuta nel documento di movimento (Casella 18 Doc. Movimento) o allegata ad esso:
 - **Invio al Notificatore ed alle Autorità Competenti interessate di copia firmata del documento di movimento** contenente la conferma di cui al punto precedente;
- **Certificato di recupero o smaltimento non intermedio da parte dell'impianto:** quanto prima e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero o di smaltimento non intermedio e non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, dalla data di ricevimento dei rifiuti, l'impianto che effettua l'operazione certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero o smaltimento non intermedio dei rifiuti; tale certificato è contenuto nel documento di movimento o ad esso allegato:
 - **Invio al Notificatore e alle Autorità Competenti interessate copia firmata del documento di movimento contenente tale certificato** (Casella 19).

Qualora gli impianti trasmettano erroneamente la documentazione richiesta al solo Notificatore, sarà cura di questi ultimi provvedere all'inoltro dei documenti con annessa dichiarazione attestante detta circostanza. Nei casi in cui l'invio della copia dei documenti di movimento da parte dell'impianto avvenga digitalmente sarà necessario provvedere all'inoltro della e-mail di ricezione, invece, qualora la trasmissione venga effettuata in cartaceo, provvedere al materiale inoltro del plico di ricezione.

Infine, sarà necessario comunicare ai vari soggetti chiamati ad intervenire nel procedimento che in caso di disfunzione della piattaforma S.I.S.P.E.D., tutta la documentazione ivi caricata dovrà essere trasmessa direttamente all'Autorità Competente di Spedizione.

Per una più corretta compilazione dei documenti di notifica e movimento si rinvia al richiamato All.to IC Reg. (CE) 1013/2006 e s.m.i. che si allega al presente atto, invitando la presa visione della normativa richiamata.

Si ricorda che l'inottemperanza dei suddetti obblighi rappresenta motivo di sollevamento di obiezioni alle spedizioni, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. e) e dell'art. 11 comma 1 lett. d).

Il Direttore Generale
- Dr. Antonello Barretta -

ANTONELLO
BARRETTA

Firmato digitalmente
da ANTONELLO
BARRETTA
Data: 2022.08.24
12:08:36 +02'00'